



Prot. n. 2046- A/19

Istituto Comprensivo  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado  
86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)



Sant'Elia A Pianisi, 10/09/2011

Atti

Albo

Sito Web

### **Circolare n. 5**

Oggetto: disposizioni per l'anno scolastico 2011/2012 **per il personale docente e a.t.a.**

Le presenti disposizioni sono emanate in attuazione del D.Lgs. N .297/94 (Titolo I, Capo IV della parte III) e del CCNL del 29/11/2007, art. 91 e hanno valore di ordine di servizio.

**1. ACCOGLIENZA, ASSISTENZA, VIGILANZA ALUNNI.** Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse, nonché ad assistere, per i docenti nell'ultima ora di servizio, all'uscita degli alunni accompagnandoli fino al termine della pertinenza della scuola. Rimarco che l'avvio della vigilanza 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni va osservata anche nei casi di rientro scolastico pomeridiano.

Deve essere garantita la presenza del docente "uscente" in aula nel momento di passaggio da un docente all'altro. Pertanto è necessario che i docenti si organizzino in modo tale da assicurare la sorveglianza. Nei cambi di ora il **personale non docente** in servizio dovrà garantire la sorveglianza degli alunni nei momenti di assenza dell'insegnante ( art.29, comma 5 e art.47 del CCNL del 29/11/2007).

Gli alunni ritardatari possono entrare nelle scuole dell'Istituto solo se accompagnati dai genitori e giustificati dagli stessi per iscritto. **Gli alunni ritardatari dovranno comunque essere ammessi in classe indipendentemente dal fatto che presentino la giustificazione. In questo caso la giustificazione verrà acquisita a posteriori.**

Dopo l'inizio delle lezioni, le porte dell'edificio scolastico dovranno essere chiuse a cura dei collaboratori scolastici. Qualora gli alunni debbano posticipare l'ingresso o lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, i genitori faranno domanda scritta **motivando la richiesta.** Il docente di classe valuterà in merito all'assenso di tale richiesta o deciderà di farla valutare al responsabile di plesso.

Durante l'intervallo delle lezioni il personale docente coadiuvato dal personale ausiliario, deve vigilare nei luoghi assegnati sul comportamento e l'incolumità degli alunni e deve organizzare l'attività di ricreazione, in modo da evitare possibili danni a persone e cose.



La vigilanza sui minori non può venir sospesa in alcun momento: poiché non possono essere previste eccezioni, qualsiasi soluzione di continuità alla vigilanza ricade sotto la diretta responsabilità del docente che è responsabile anche di quanto compiuto dall'alunno in assenza di sorveglianza. I collaboratori scolastici possono aver solo compiti sostitutivi per brevi periodi o collaborativi. La collaborazione in ogni caso **va concordata tra docente e ata** e non può venir data per scontata. Il danno provocato a se stesso, ad altri o a cose in assenza di vigilanza produce l'avvio del procedimento disciplinare.

- 2. DIVIETO DI FUMO** Durante l'orario di servizio è vietato fumare anche negli spazi aperti dell'istituto. Le prescrizioni antifumo vanno rigorosamente rispettate. (art. n.52, comma 20 della legge 448/2001).
- 3. INFORTUNI E ASSICURAZIONE** Il docente rappresentante della sicurezza deve segnalare tempestivamente alla scrivente eventuali situazioni di pericolo che non garantiscono l'incolumità degli allievi, del personale in servizio e di altre eventuali persone presenti nella scuola ( D.lgs 81/2008).

In caso di infortunio degli alunni, l'insegnante di classe o il responsabile della sorveglianza nel momento in cui è avvenuto il fatto è tenuto a darne immediata comunicazione a:

- genitori per un'adeguata informazione sull'evento;
- ufficio di segreteria affinché attivi le procedure necessarie.

Entro il termine perentorio di 48 ore dall'infortunio, devono essere compilati i modelli disposti in triplice copia e recapitati all'ufficio di segreteria per l'inoltro ai competenti uffici. La mancata compilazione del modello nei termini previsti può configurarsi come un'omissione. L'insegnante sorvegliante deve descrivere quanto avvenuto. S'informa, inoltre, che in caso di infortunio, la cui prognosi sia superiore ai 30 giorni, automaticamente, una copia della denuncia d'infortunio sarà inoltrata all'organo giudiziario competente. Si chiarisce comunque che ogni infortunio verificatosi nella scuola, durante l'orario delle lezioni o in attività extra/para/intrascolastiche deliberate dagli organi collegiali di istituto e contenute nel POF, va tempestivamente comunicato all'ufficio di segreteria e alla scrivente, anche a mezzo telefono, al fine di assumere e predisporre gli opportuni interventi.

Il presente documento rimane in vigore fino alla sua modifica.

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giovanna Fantetti